SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 99**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 1992.

Istituzione di due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e rideterminazione dei relativi ambiti territoriali nelle province di Latina e Roma della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1988, con il quale sono state istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Lazio;

Considerato che l'attuazione del predetto provvedimento ha evidenziato l'esigenza di modifiche e aggiustamenti onde pervenire ad una più razionale articolazione territoriale di alcuni uffici preposti alla gestione del mercato del lavoro, in modo tale da assicurarne un assetto maggiormente adeguato al migliore soddisfacimento dei compiti istituzionali di promozione dell'incontro tra domanda e offerta di impiego;

Tenuto conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative, nonché dello stato dei collegamenti e dei trasporti;

Ritenuto di dover soddisfare le esigenze rappresentate da alcuni comuni in ordine ad opportune modifiche degli ambiti territoriali delle circoscrizioni esistenti per agevolare la fruibilità dei servizi in relazione alla rete dei trasporti;

Ritenuto di dover assicurare un migliore servizio all'utenza attraverso la creazione di nuove sezioni circoscrizionali e la ridefinizione dei confini di alcune di quelle precedentemente istituite;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Lazio con delibera del 16 dicembre 1991, parere concernente l'opportunità di istituire due nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura con sede a Cisterna di Latina (Latina) e a Monterotondo (Roma) e ritenuto di provvedere in conformità al medesimo;

Ritenuto che la predetta istituzione comporta una contestuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 13 con sede ad Aprilia (Latina) e n. 4 con sede a Guidonia Montecelio (Roma);

Decreta:

Provincia di Latina.

È istituita la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 23 con sede a Cisterna di Latina, comprendente i comuni di Cisterna di Latina, Cori, Roccamassima.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 13 di Aprilia è così modificato:

n. 13 - di Aprilia con sede ad Aprilia, comprendente il comune di Aprilia.

Provincia di Roma.

È istituita la sezione circoscrizionale per l impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 con sede a Monterotondo, comprendente i comuni di Monterotondo, Mentana, Montorio Romano, Nerola.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto l'ambito territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 4 di Guidonia Montecelio è così modificato:

n. 4 - di Guidonia Montecelio con sede a Guidonia Montecelio, comprendente i comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 110

92A1915

DECRETO 6 marzo 1992.

Determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari di radiologia medica per l'anno 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede, nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica, una retribuzione convenzionale da fissarsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della

sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti da strutture pubbliche;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, che attribuisce al comitato esecutivo dell'INAIL i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto;

Vista la delibera del suddetto comitato esecutivo dell'INAIL, adottata nella seduta del 23 gennaio 1992, che ha proposto la misura retributiva annua da applicarsi nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia per l'anno 1990;

Sentita la Federazione nazionale dei collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1991;

Ritenuta la necessità di approvare la suddetta retribuzione;

Decreta:

La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica è fissata, per l'anno 1990, nella misura di L. 27.644.480.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1992

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CIOCIA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

92A1904

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 marzo 1992.

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'Ispettorato centrale repressione frodi, aventi la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari ed ha determinato la dotazione organica del relativo personale;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989, 4 agosto 1990 e 25 gennaio 1991 con i quali si è proceduto alla individuazione del personale adibito al servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione delle frodi, ai fini del riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco degli impiegati di cui ai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti all'organico dell'ufficio enologico di Genova ed utilizzati anche per il servizio repressione frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, in aggiunta a quelli già inseriti negli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989, 4 agosto 1990 e 25 gennaio 1991.

Ex carriera direttiva:

Govi dott. Giovanni, funzionario agrario;
Gnagnarini dottoressa M. Rosaria, funzionario agrario;
Rapallini p.a. Stefano, collaboratore agrario.

Art. 2.

I seguenti impiegati sono depennati dagli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987, 3 aprile 1989, 4 agosto 1990 e 25 gennaio 1991, in quanto cessati dal servizio:

Cortese Francesco, ispettore capo aggiunto;
Aiello Rosario, direttore analista superiore;
Casadei Enrico, direttore analista superiore;
Di Pisa Giuseppe, ispettore;
Lupo Antonino, ispettore;
Donati Anna Maria, ispettore generale analista r.e.;
Anselmo Antonio, esperto tecnico capo;
Sgarbi Vittorio, esperto tecnico principale;
Lombardi Romano, ispettore generale;
Bettini Strocchi Tamara, direttore analista superiore;
Muscolo Gisberto, collaboratore amministrativo;
Suriano Serafino, assistente tecnico agrario;
Concini Piero, assistente tecnico agrario;
Alioto Daniela, analista;
Di Lucente Felice, collaboratore agrario;
Viola Angelo, chimico;
Denti Bruna, segretario;
Crisafulli Maria, ragioniere;
Faugno Salvatore, collaboratore agrario;

Rovai Massimo, assistente tecnico agrario;
Riolo Daniela, chimico;
Borsa Daniela, analista;
Sonnessa Arnaldo, esperto tecnico principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1992

Il Ministro: GORIA

92A1916

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1992.

Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Viste le note in data 13 novembre 1991, 23 gennaio, 9 e 27 marzo 1992, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, sulla base dell'esame dei bilanci dell'esercizio 1990 e della relativa documentazione, ha indicato, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla ripetuta legge 10 giugno 1982, n. 348, le imprese di assicurazione che sono in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che alcune imprese non possono essere inserite nel predetto elenco, in quanto le stesse non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata legge n. 348 del 1982;

Decreta:

Le imprese di assicurazione sotto elencate presentano i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici:

1) L'Abeille S.p.a., con sede in Milano;

2) Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

3) Assicuratrice edile S.p.a., con sede in Milano;

4) Assicurazioni Generali S.p.a., con sede in Trieste;

5) Assimoco S.p.a., con sede in Roma;

6) Assitalia - Le assicurazioni d'Italia S.p.a., con sede in Roma;

7) Augusta assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

8) Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

9) Bavaria - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

10) The Century Insurance Company Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

11) CIDAS - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

12) Cigna Insurance Company of Europe S.A. - N.V. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, limitatamente alla infedeltà dei dipendenti;

13) Compagnia assicuratrice UNIPOL S.p.a., con sede in Bologna;

14) Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano;

15) Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago (Milano);

16) Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

17) L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Frosinone;

18) FATA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

19) FIRS italiana di assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

20) La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

21) GEAS assicurazioni, con sede in Firenze;

22) Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

23) Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano;

24) Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p con sede in Milano;

25) L'Italica S.p.a., con sede in Milano;

26) ITAS - Istituto Trentino Alto Adige per assicurazioni S.m.a., con sede in Trento;

27) Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

28) Levante assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

29) Liguria S.p.a., con sede in Treviso;

30) Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

31) Lloyd italico assicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

32) Macci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano;

33) Meie assicuratrice S.m.a., con sede in Milano;

34) Minerva assicurazioni S.p.a., con sede in Segrate (Milano);

35) La Nationale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

36) Navale assicurazioni S.p.a., con sede in Ferrara;

37) Norditalia assicurazioni - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

38) Norwich Union - Fire Insurance Society Limited Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

39) Phenix - Soleil S.p.a., con sede in Roma;

40) Polaris assicurazioni S.p.a., già Sipea, con sede in Roma;

41) La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

42) Prudential assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

43) Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

44) SAI S.p.a., con sede in Torino;

45) SARA assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

46) Savoia S.p.a, con sede in Milano;

47) The Sea Insurance Company Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

48) SIAD - Società italiana assicurazioni danni S.p.a., con sede in Napoli;

49) SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

50) Società cattolica di assicurazioni, cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

51) SIAC S.p.a., con sede in Roma;

52) Società italiana cauzioni S.p.a., con sede in Roma;

53) Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

54) Il Sole - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova;

55) Sun Insurance Office Limited - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Genova;

56) Toro assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

57) UAP italiana S.p.a., con sede in Genova;

58) Unat S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma;

59) Uniass assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

60) Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

61) Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

62) Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova;

63) Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

64) Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, limitatamente alla garanzia delle operazioni doganali relative agli autoveicoli in temporanea esportazione;

65) Zurigo compagnia di assicurazioni S.A. Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1913

DECRETO 23 aprile 1992.

Autorizzazione alla Azuritalia S.p.a., in Reggio Emilia, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami vita I e V e riassicurativa nel ramo vita I, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 13 novembre 1990 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 220252 del 28 gennaio 1992, e n. 220879 del 16 marzo 1992, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Vista la lettera n. 220877 del 16 marzo 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia:

1) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 4%);

2) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%).

I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione mista a premio unico (tariffa a tasso tecnico 4%);

4) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffa a tasso tecnico 4%);

5) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

6) tariffa di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffa a tasso tecnico 4%);

7) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffa a tasso tecnico 4%);

8) tariffa di opzione, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente, testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile (tariffa a tasso tecnico 4%);

9) coefficienti per la conversione della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile;

10) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo;

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico;

12) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

13) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni non rivalutabili;

14) tassi di frazionamento del premio annuo da applicare a tariffe di assicurazione a prestazioni rivalutabili;

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita della tariffa di assicurazione mista a premio costante di cui al precedente punto 1);

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile di cui al precedente punto 2);

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di assicurazione mista a premio unico di cui al precedente punto 3);

18) condizioni di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1), regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

19) condizioni di polizza della tariffa di cui al precedente punto 2), regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

20) condizioni di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3), regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

21) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo di cui al precedente punto 10);

22) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, della tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico di cui al precedente punto 11);

23) condizioni speciali di polizza della tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte di cui al precedente punto 12);

24) tariffa di capitalizzazione a premio unico;

25) tariffa di capitalizzazione a premio annuo;

26) condizioni speciali di polizza delle tariffe di cui ai precedenti punti 24 e 25);

27) clausola di rivalutazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 24) e 25);

28) condizioni generali di polizza;

29) condizioni generali di polizza per i contratti di capitalizzazione finanziaria;

30) regolamento della gestione separata denominata «Azuritalia».

In relazione ai tassi di frazionamento di cui ai precedenti punti 13) e 14) l'ammortamento dei premi annui in rate sub-annuali è determinato in senso demografico-finanziario e pertanto si estingue nel caso di decesso dell'assicurato.

Pertanto la società per le forme per il caso di vita con controassicurazione, di capitale o di rendita, dovrà liquidare in caso di decesso dell'assicurato, l'intero premio annuo netto garantito dalla controassicurazione.

Art. 3.

La Azuritalia S.p.a., con sede in Reggio Emilia, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1914

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 aprile 1992.

Sospensione cautelativa della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «Insegar» in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 25 maggio 1988, numero di registrazione 7478, con il quale è stato autorizzato il presidio sanitario «Insegar»;

Vista l'ordinanza 9 maggio 1991, concernente il divieto cautelativo dell'impiego del presidio sanitario «Insegar» contenente il principio attivo fenoxicarb nelle zone di allevamento del baco da seta e nuove limitazioni per i prodotti a base di fenoxicarb;

Viste le note del 20 marzo 1992 e del 27 marzo 1992 con le quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha prospettato l'esigenza di provvedimenti urgenti per la tutela del baco da seta e della entomofauna utile in quanto le prescrizioni recate dall'ordinanza 9 maggio 1991 non hanno consentito di tutelare gli allevamenti di baco da seta;

Sentita la commissione consultiva per i fitofarmaci, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Rilevata la necessità di disporre in via cautelativa la sospensione della vendita e dell'impiego del presidio sanitario «Insegar», registrato al n. 7478, in attesa di un riesame sulla base dei risultati di studi e sperimentazioni che consentano una valutazione esaustiva della materia;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa l'autorizzazione alla vendita e all'impiego su tutto il territorio nazionale del presidio sanitario «Insegar», registrato con decreto del 25 maggio 1988 al n. 7478.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro: DE LORENZO

92A1984

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 marzo 1992.

Istituzione del Parco nazionale della Val Grande.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale è compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;

Visti altresì, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, ed impartisce, altresì, agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che, «in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali», sono da prevedere interventi urgenti per l'«istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali»;

Vista la delibera del CIPE, in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Vista in particolare, la sezione III dell'appendice *A*, riferita all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attività preparatorie di istituzione di nuovi parchi;

Visti i propri decreti del 24 maggio 1990 e del 12 giugno 1991, rispettivamente d'istituzione e di costituzione della commissione paritetica per il Parco nazionale della Val Grande;

Esaminati gli atti della commissione, in particolare il documento finale redatto in data 13 dicembre 1991, nel quale sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice *A* della citata delibera CIPE;

Preso atto:

che l'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istituisce, tra gli altri, anche il Parco nazionale della Val Grande;

che il comma 3 del citato art. 34 attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di provvedere alla delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico scientifici disponibili;

che il comma 3 dell'art. 35 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede, per i parchi che rientrino nei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 394/1991 utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili;

Atteso che in base a quanto concordato in appendice al protocollo d'intesa stipulato in data 16 febbraio 1991 tra Ministro dell'ambiente e regione Piemonte sono state attivate le procedure istitutive del Parco nazionale della Val Grande;

Considerato che le procedure sinora attivate e le attività svolte dalla commissione paritetica istituita con il succitato decreto ministeriale 24 maggio 1990 non sono incompatibili con la disciplina della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Preso atto che già con precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1989 si è provveduto ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad individuare come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale una ampia zona del comprensorio della Val Grande;

Ritenuto di poter condividere le conclusioni della commissione paritetica, in ordine alla delimitazione provvisoria dell'area del Parco, alle misure provvisorie di salvaguardia ed agli obiettivi ed ai valori naturalistici ed ambientali da perseguire e sviluppare;

Ritenuta dunque la necessità di dare attuazione alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la delimitazione provvisoria dell'area del Parco e le misure provvisorie di salvaguardia, valide fino alla redazione del piano del Parco;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

EMANA

il presente decreto:

Art. 1.

Individuazione e finalità

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è individuata l'area del Parco nazionale della Val Grande.

Tale area comprende il bacino orografico del torrente San Bernardino e in particolare il bacino della Val Grande e della Valle Pogallo, in quanto, uniti a tutti i complessi vallivi circostanti, rappresentano l'ultima grande area selvaggia dell'intero arco alpino europeo.

Il Parco nazionale della Val Grande ha la finalità di:

1) tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità, integrità territoriale ed ambientale, con particolare riferimento alla natura selvaggia dell'area protetta;

2) salvaguardare le aree suscettibili di alterazioni ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-artistico; migliorare, in relazione a specifici interessi di carattere naturalistico, produttivo, protettivo, la copertura vegetale;

3) favorire, riorganizzare e ottimizzare le attività economiche, in particolare quelle agricole, zootecniche, forestali ed artigianali e promuovere lo sviluppo di attività integrative compatibili con le finalità precedenti;

4) promuovere attività di ricerca scientifica e di educazione ambientale.

Art. 2.

Estensione territoriale

La delimitazione provvisoria dell'area del Parco nazionale della Val Grande comprende il territorio individuato nella cartografia 1:25.000 allegata sotto la lettera *A* al presente decreto, per una estensione di circa 11.733 ettari.

Art. 3.

Articolazione delle aree individuate

Le superfici comprese nell'area di cui al precedente art. 1 sono articolate nelle seguenti categorie:

a) area di riserva integrale;

b) area di riserva generale orientata;

c) area di protezione;

d) area di promozione per i centri abitati e le cornici naturali, per alpeggi e altre strutture.

Ciascuna categoria viene sottoposta ad un particolare regime di tutela, in relazione ai valori naturalistici, ecologici e paesaggistici delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali.

Art. 4.

Norme generali di salvaguardia

Le misure di salvaguardia vigenti in tali aree dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati, nei piani territoriali della regione e della provincia nonché nei piani di sviluppo delle comunità montane.

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale in ciascuna materia, sull'intero territorio del Parco è vietato:

a) aprire e coltivare cave e miniere, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti;

b) circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrozzabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari ai lavori agro-silvo-pastorali ed a quelli utilizzati ai fini di protezione civile;

c) utilizzare elicotteri salvo che per interventi di sorveglianza, soccorso, pubblica utilità e, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco, per lavori pubblici e privati;

d) esercitare l'attività venatoria.

Al di fuori dell'area di riserva integrale, ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico l'ente può prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi, e reintroduzioni sulla base di piani di gestione faunistica in osservanza dell'art. 11 della citata legge n. 394/1991. Gli interventi devono avvenire per iniziativa e sotto diretta responsabilità e sorveglianza dell'amministrazione del Parco e sono affidati prioritariamente ai residenti;

e) introdurre nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche:

f) effettuare la raccolta della fauna minore, delle singolarità geologiche, mineralogiche e di reperti archeologici. La raccolta può essere autorizzata dall'amministrazione del Parco esclusivamente a fini didattici e scientifici;

g) raccogliere e danneggiare specie vegetali spontanee, fatti salvi gli interventi agro-silvo-pastorali. L'amministrazione del Parco disciplinerà con regolamento la raccolta delle specie vegetali;

h) accendere fuochi con l'esclusione degli abbruciamenti connessi alle lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti ad almeno 100 metri di distanza dalle aree boscate;

i) abbandonare rifiuti;

l) modificare il regime delle acque. Gli interventi migliorativi connessi con l'attività agricola e zootecnica, con la gestione della risorsa idropotabile e con la conservazione dell'attuale assetto idrogeologico sono consentiti, previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco;

m) installare nuovi impianti per la produzione ed il trasporto dell'energia nonché per le telecomunicazioni, fatti salvi quelli necessari all'attività di soccorso, di vigilanza, di monitoraggio ambientale e le connessioni di rete necessarie all'uso dei manufatti esistenti;

n) aprire nuove strade. L'apertura di piste e di impianti a fune (palorci) finalizzati al trasporto di materiali è consentita per motivi eccezionali previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco;

o) introdurre cani nell'area di riserva integrale. Nelle aree *B* e *C* è vietato introdurre cani senza guinzaglio con esclusione dei cani da traccia del personale di vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni;

p) apporre segnaletica pubblicitaria.

L'attività di pesca, al di fuori della riserva naturale integrale, è consentita sulla base di appositi piani e delle specifiche modalità disposti dall'amministrazione del Parco.

Inoltre le aree interne al Parco, di cui al precedente art. 3, in relazione alle diverse caratteristiche e valori ambientali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti, sono soggette a differenti regimi di salvaguardia, come specificato nei successivi articoli 5, 6, 7 e 8.

Art. 5.

Regime di riserva integrale

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica.

L'accesso è limitato alle persone autorizzate dall'amministrazione del Parco per motivi di studio, di ricerca scientifica e di sorveglianza.

È consentito il transito, lungo i sentieri esistenti sul confine dell'area.

Art. 6.

Area di riserva generale orientata

È vietato realizzare nuove opere edilizie e di trasformazione del territorio.

Sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali di tipo agro-silvo-pastorale e artigianale.

È, altresì, consentita la realizzazione delle infrastrutture stettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'amministrazione del Parco. Sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 31, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 9 agosto 1978, n. 475.

Art. 7.

Area di protezione

Vengono continuate e favorite, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, nonché quelle agrituristiche ricettive autorizzate dall'amministrazione del Parco purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

È consentita l'attività artigianale e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo come previsto dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 1.

Art. 8.

Aree di promozione economica e sociale

Sono classificate come «aree di promozione economica e sociale» gli spazi «abitati», dove gli insediamenti storici possono essere restaurati nel rispetto dei materiali e delle tipologie tradizionali, per la promozione della vita delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco.

Sono ammesse e regolamentate le attività turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco, nonché cambi di destinazione d'uso, nel rispetto di quanto previsto al punto *d)* del comma 2 dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Nell'ambito dei centri abitati con le loro cornici naturali, sono consentiti gli interventi previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme edilizie di attuazione ed è possibile realizzare aree attrezzate ai fini della fruizione turistica.

Nell'ambito degli alpeggi e delle altre strutture che ricadono nelle aree di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e fino all'approvazione del piano del Parco, si applicano le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli ampliamenti sono ammessi anche attraverso l'accorpamento di più fabbricati nel rigoroso rispetto delle tipologie e dei materiali locali. La ulteriore precisazione di tali aree viene proposta dalle amministrazioni comunali e sottoposta al parere della regione. Il Ministero dell'ambiente, in sede di approvazione, indicherà modalità e procedure per la realizzazione degli interventi. Tali individuazioni dovranno tenere conto delle relazioni con le aree contigue.

Art. 9.

Attività edilizie

Fino alla entrata in vigore del piano del Parco il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'ente gestore, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. La mancata pronuncia entro tale termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole.

Il parere, con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente decreto nonché ai criteri informatori del piano stesso, dovrà esprimere la conformità dell'intervento alle finalità del Parco.

Il parere favorevole può essere condizionato all'osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che intendono realizzare.

Art. 10.

Attività di ricerca scientifica e di sperimentazione

L'Ente gestore promuove ricerche e sperimentazioni a livello generale e settoriale nel proprio territorio.

Al fine di svolgere attività scientifica gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore il proprio programma; i luoghi e i tempi di attività, le eventuali installazioni di apparecchiature, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto naturalistico.

L'ente gestore concede l'autorizzazione, tenuto conto del rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

Art. 11.

Vigilanza e sorvegliazna

In attesa della emanazione degli atti applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la vigilanza e la sorveglianza dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto sull'intera area del Parco, è affidata al Corpo forestale dello Stato.

In attesa della costituzione dell'ente gestore le funzioni di gestione del Parco sono svolte dal Ministero dell'ambiente.

Art. 12.

Modalità di attuazione

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità relative alla costituzione del comitato di gestione di cui al comma 3 dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le modalità di erogazione dei contributi previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 34 e dal comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco nazionale della Val Grande.

Il precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1989 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1992

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Servizio Conservazione della Natura

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

CARTA D'UNIONE DELLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA - DAI TIPI I.G.M. SCALA 1:25'000

	Iselle 1971 SE	Crodo 1971 SO	Valle dell'Isorno 1971 SE	Bagni di Craveggia 1971 SO			
Pizzo d'Andolla 1971 NO	Bognanco 1971 NE	Domodossola 1971 NO			Monte Limidario 1971 NE	Tronzano Lago Maggiore NO	Magadino NE
Pizzo Bottarello 1971 SO	Antronapiana 1971 SE	Villadossola 1971 SO			Cannobio 1971 SE	Luino SO	Monteviasco SE
Macugnaga 1970 NO	Bannio NE	Rumianca NO			Ghiffa NE	Montegrino Valtravaglia NO	Cavena P.te Tresa NE
Rima S. Giuseppe 1969 SO	Fobello SE	Sabbia SO	Omegna SE	Stresa SO	Laveno Mombello SE	Gavirate SO	Arcisate SE

LEGENDA

- DELIMITAZIONE DEL PARCO
- A — RISERVA INTEGRALE
- B — RISERVA GENERALE ORIENTATA
- C — AREA DI PROTEZIONE
- D — AREA DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

SUPERFICIE TOTALE HA. 11'733

TRONTANO

PREMOSELLO CHIOVENDA

MONTE

92A1890

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 aprile 1992.

Interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza idrica nella regione Umbria. Campo pozzi di Cannara, per il rifornimento idrico dei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Torgiano, Bastia Umbra, Bettona, Valfabbrica, Nocera Umbra e Passignano sul Trasimeno. (Ordinanza n. 2252/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (art. 5, comma 3);

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la nota n. 821 del 13 maggio 1991 del Consorzio acquedotti di Perugia che richiede, al fine di fronteggiare l'emergenza idropotabile dovuta alla presenza di ferro e manganese nelle acque distribuite dal Consorzio in concentrazioni superiori ai valori massimi ammissibili per le acque destinate al consumo umano stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la realizzazione di un impianto per l'abbattimento di tali sostanze;

Visto che nella nota citata è dichiarato che le acque di detto Consorzio provvedono al rifornimento idrico di oltre 240.000 abitanti residenti nei comuni di Perugia, Corciano, Magione, Torgiano, Bastia Umbra, Bettona, Valfrabbrica, Nocera Umbra e Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia;

Visto il progetto presentato dal Consorzio in data 26 marzo 1991 che quantifica l'intervento richiesto in L. 1.200.000.000;

Vista la nota n. 2156 del 5 novembre 1991 del Consorzio acquedotti di Perugia che rimette una relazione integrativa sull'intervento dell'importo ridotto a lire 980.000.000 per lavori di fornitura di apparecchiature per l'abbattimento del ferro e del manganese limitatamente alle portate di 150 l/s;

Considerato che l'importo può essere ulteriormente ridotto a L. 860.000.000 per la riduzione dell'IVA dal 19% al 4% in applicazione della circolare n. 69 del 24 ottobre 1990 del Ministero delle finanze;

Valutata la necessità di consentire tale realizzazione al fine di fronteggiare l'emergenza idrica che comporta, altresì, un incombente rischio sotto l'aspetto socio-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma (tra le altre si citano in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche);

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al Consorzio acquedotti di Perugia la somma di lire 860.000.000 con imputazione al Fondo della protezione civile.

Art. 2.

Il Consorzio acquedotti di Perugia oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 26 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il Consorzio acquedotti di Perugia, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dal riscontro di idoneità di cui all'art. 3.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1917

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 22 aprile 1992.

Rimborso degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali». (Provvedimento n. 4/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991;

Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito, tra l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si formano per effetto del tempo intercorrente tra l'accertamento degli oneri straordinari e il loro effettivo rimborso;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1992;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto;

Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 trasmessa con nota n. 631385 del 7 aprile 1992 con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'Enel, al 31 dicembre 1991, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti a imprese appaltatrici dell'Enel;

Visto l'accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'industria e l'Enel in data 10 aprile 1991;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzando le disponibilità del conto per il rimborso all'Enel degli oneri straordinari, corrisponderà all'Enel come dalla relazione citata in premessa:

a) l'importo di 38.059 milioni di lire;

b) l'importo complessivo di 659.269,5 milioni di lire da riservare alle imprese di cui all'allegata tabella.

2) Resta confermato quanto previsto al punto 2) del provvedimento CIP n. 3/92 con esclusione della data di decorrenza degli interessi relativi all'importo di L. 38.059 milioni di lire da corrispondere all'Enel, che viene fissata al 1° gennaio 1992.

3) L'autorizzazione a trattenere il 50% dell'importo della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico applicata dall'Enel alla propria utenza, già prevista al punto 2) del provvedimento CIP n. 11/1990, è prorogata fino all'integrale rimborso degli oneri straordinari accertati in favore dell'Enel e delle imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ENEL PER RIMBORSI ALLE IMPRESE APPALTATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLE CENTRALI NUCLEARI DI CAORSO, MONTALTO E TRINO 2.

Nome società	Importo da liquidare (ml)
Caorso:	
Ansaldo S.p.a.	316,7
Montalto:	
Aerimpianti S.p.a.	1.282,0
Alfa Standard S.p.a.	20,1
Ansaldo componenti S.p.a.	326,1
Ansaldo sist. industriali S.p.a.	8.153,8
Ansaldo S.p.a.	49.723,1
Bailey Esacontrol S.p.a.	2.173,8

Nome società	Importo da liquidare (ml)
Belleli ind. meccaniche S.r.l.	56,3
Biagi S.r.l.	462,9
Cal.Go.Fer. S.r.l.	6.932,2
Carlo Gavazzi imp. S.p.a.	1.460,1
Carlo Monni	0,0
CCRT sistemi S.p.a.	313,2
Cimino 1 soc. consort. a r.l.	1.062,5
Combustibili nucleari S.p.a.	503,9
Comin U.C.D.C.	1.315,3
Consorzio C.C.N.	49.033,1
CTIP S.p.a.	1.300,0
Decalift S.p.a.	9.338,9
Demont S.r.l	491,5
Electron S.r.l.	736,9
Elmo S.r.l. Cogemi S.r.l.	1.594,5
Fiat C.I.E.I. S.p.a.	1.672,0
Flexider S.p.a.	39,8
Fochi S.p.a.	100.102,7
Forniture imp metallici S.p.a.	61,4
Gecomeccanica S.p.a.	17,1
Gemmo impianti S.p.a.	7,4
Girola S.p.a.	3.735,6
G.E.T.S.C.O.	9.324,1
Idreco S.p.a.	935,8
Iemsa S.p.a.	1.811,4
Imal S.r.l.	353,2
Ismes S.p.a. - Cise S.p.a.	161,7
IT-IN Italimprese ind. S.p.a.	15,8
I.M.P.A. S.p.a.	391,1
L.L.M. S.r.l.	405,1
Meloni S.p.a.	13,4
Montalto Mare S.C.N.C.	718,2
Nucleosoft S.r.l.	55,0
Nuovo Pignone S.p.a.	6.937,0
Obor S.r.l.	115,5
Officine San Marco S.p.a.	13,9
O.M.I.M. S.r.l.	9,4
Pagliuca S.r.l.	28,6
Pirelli ACS	856,0
R.I.C.A. S.p.a.	19,1
Santino e Mario Beraud S.p.a.	149,8
Sepa S.p.a.	7.639,3
Simi S.p.a.	658,5
Soc. Cons. a r.l. R.T.I. - C.E.I. - Elettritalia - CPM	3.100,0
STA Serv. tecnol. avanzati S.p.a.	36,6
Tecnomatic S.p.a.	643,1
Termomeccanica italiana S.p.a.	24,8
Vanessa S.p.a.	8,4
Zerbinati S.p.a.	88,0
Trino 2:	
Acrimpianti S.p.a.	4.755,4
Ansaldo componenti S.p.a.	58.760,5
Ansaldo industria S.p.a.	5.201,1
Ansaldo S.p.a.	183.739,0
Bailey Esacontrol S.p.a.	317,3
Belleli S.p.a.	79.890,0
Combustibili nucleari S.p.a.	3.047,1
Fiat C.I.E.I.	19.624,4
FTC S.r.l.	26.556,2
Sepa S.p.a.	632,8

92A1968

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, è determinata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II, per conto dell'ENEL. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 22 maggio 1989 al 21 novembre 1989.

2) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II, per conto dell'ENEL. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990.

3) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II, per conto dell'ENEL. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 22 maggio 1990 al 21 novembre 1990.

4) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II, per conto dell'ENEL. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 22 novembre 1990 al 21 maggio 1991.

5) Area dei comuni di Orsomarso, Papasidero e Mormanno (Cosenza). — Lavori di costruzione impianto idroelettrico Palazzo II, per conto dell'ENEL. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 22 maggio 1991 all'11 agosto 1991.

6) Area del comune di Enna. — Costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela. Impresa CISA di Udine. Lavoratori licenziati dal 5 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 5 gennaio 1990 al 4 luglio 1990.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11939/1.

7) Area del comune di Enna. — Costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela. Impresa CISA di Udine. Lavoratori licenziati dal 5 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991.

8) Area del comune di Enna. — Costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela. Impresa CISA di Udine. Lavoratori licenziati dal 5 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991.

9) Area del comune di Enna. — Costruzione della strada a s.v. Caltanissetta-Gela. Impresa CISA di Udine. Lavoratori licenziati dal 5 gennaio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991.

10) Area del comune di S. Filippo del Mela (Messina). — Imprese operanti nel cantiere di riconversione della centrale ENEL. Lavoratori licenziati dal 2 maggio 1989:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 2 maggio 1989 al 1° novembre 1989.

11) Area del comune di Caccamo (Palermo). — Lavori di completamento della diga Rosamarina sul fiume S. Leonardo in territorio del comune di Caccamo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 1° aprile 1990:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990.

12) Comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990.

13) Comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 15 agosto 1990 al 14 febbraio 1991.

14) Comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso. Lavoratori licenziati dal 15 febbraio 1990:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dal 15 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

15) Area del comune di Benevento. — Realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 28 maggio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

16) Area del comune di Benevento. — Realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 28 maggio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 28 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

17) Area del comune di Tropea (Catanzaro). — Aziende impegnate nella costruzione delle strutture portuali di Tropea. Impresa Silvio Ghezzani. Lavoratori licenziati dall'11 gennaio 1991:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dall'11 gennaio 1991 al 10 luglio 1991.

18) Area del comune di Tropea (Catanzaro). — Aziende impegnate nella costruzione delle strutture portuali di Tropea. Impresa Silvio Ghezzani. Lavoratori licenziati dall'11 gennaio 1991:

delibera CIPI 25 marzo 1992;
periodo dall'11 luglio 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Prefabbricati Modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 18 febbraio 1987 al 16 febbraio 1989:

periodo: dal 16 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), licenziati dal 14 settembre 1987 al 17 settembre 1988:

periodo: dal 13 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico - produzione oggetti igienico-sanitari, Istat 248.4, operanti in comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI 4 dicembre 1991: dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico - produzione oggetti igienico-sanitari, Istat 248.4, operanti in comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 23 aprile 1991;
CIPI 4 dicembre 1991: dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico - produzione oggetti igienico-sanitari, Istat 248.4, operanti in comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1991: dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rogin*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata), licenziati dal 19 luglio 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rogin*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata), licenziati dal 19 luglio 1986:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 30 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 22 luglio 1987.

periodo: dal 23 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 22 luglio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 marzo 1990 al 18 settembre 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 settembre 1990 al 18 marzo 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

92A1923

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove iniziative industriali, con sede in Milano e stabilimento in Ormea (Cuneo), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni industriali, con sede e stabilimento in Torre del Greco (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 23 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calogero Pecoraro, con sede e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 12 febbraio 1992 al 10 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1924

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992 è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori E.N.C.A.L.

92A1922

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valore militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992, registro n. 15 Difesa, foglio n. 329, sulla proposta del Ministro della difesa, è stata sanzionata la croce al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate in favore di Strani Antonio, nato a Villanova di Parenzo (Pola) l'11 maggio 1920, bersagliere dell'8° reggimento bersaglieri, con la seguente motivazione: «Staffetta motociclista di btg. in un momento critico in cui era necessario mantenere il collegamento col comando di Rgt., non esitava ad attraversare una zona intensamente battuta dal tiro di artiglieria e delle armi automatiche nemiche per assolvere con maggiore rapidità il compito affidatogli dando esempio di coraggio, alto senso del dovere». Q. 20 - El Hataya - 6 marzo 1943.

92A1921

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicato, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di alcuni punzoni, i cui quantitativi sono indicati a fianco di ciascun assegnatario:

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
739 VI	Cipiemme S.p.a.	Dueville	1
906 VI	Chiumento Paolo & C. S.n.c.	Schio	1
1021 VI	B.G. di Biego e Rasia	Trissino	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Armini Giuseppe, con sede in Torre del Greco, via G. Beneduce, 33, assegnataria del marchio «361 NA», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni.

92A1925

Rilascio alla società «S.I.R.A. - S.r.l. Società italiana di revisione aziendale», con sede legale in Verona, dell'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «S.I.R A. - S.r.l. Società italiana di revisione aziendale», con sede legale in Verona, è stata autorizzata all'esercizio delle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A1926

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Credito industriale sardo

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Credito industriale sardo che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Credito industriale sardo in una società per azioni, denominata «Credito industriale sardo S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 120 000.000.000, suddiviso in n. 1.200.000 azioni ordinarie da nominali L. 100.000 cadauna, di proprietà degli attuali possessori delle quote del fondo di dotazione dell'ente pubblico Credito industriale sardo,

l'adozione da parte del Credito industriale sardo S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria;

l'abilitazione del Credito industriale sardo S.p.a. all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche ai sensi della legge n. 175 del 6 giugno 1991, nonché all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928, e successive modificazioni;

il successivo aumento, in una o più soluzioni, del capitale sociale da lire 120 miliardi a lire 240 miliardi entro un quinquennio dalla data di iscrizione della società nel registro presso la cancelleria del tribunale.

92A1920

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmi di Livorno

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmi di Livorno che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.» con un capitale sociale di lire 82.8 miliardi, suddiviso in n. 82.800 000 azioni ordinarie da lire 1.000 nominali ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmi di Livorno» e sarà titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

la successiva cessione da parte della «Fondazione» alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse Toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Cassa di risparmi di Livorno S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 52.25% del capitale della società conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287 90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la «Fondazione» — di cui continuerà a far capo il rimanente 47.75% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nel 3.46% circa, nel capitale della holding.

La Cassa di risparmi di Livorno contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmi di Livorno S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A1895

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Lucca

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Lucca che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Lucca S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Lucca S.p.a.» con un capitale sociale di L. 350.000.000 000, suddiviso in n. 350.000.000 di azioni del valore nominale di L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di Lucca» e sarà titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Lucca S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

la successiva cessione da parte dell'«Ente Cassa di risparmio di Lucca» alla costituenda holding creditizia, denominata «Casse Toscane S.p.a.», di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della società conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonché degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356 90. Conseguentemente, l'Ente Cassa di risparmio di Lucca — cui continuerà a far capo il rimanente 49% circa del capitale della società bancaria conferitaria — assumerà una partecipazione, allo stato quantificata nel 18% circa, nel capitale della holding.

La Cassa di risparmio di Lucca contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Lucca S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356 90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A1894

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252 —	1252 —	1252,250	1252 —	1252 —	1252 —	1252,530	1252 —	1252 —	—
E.C.U.	1543,450	1543,450	1543 —	1543,450	1543,450	1543,450	1543,500	1543,450	1543,450	—
Marco tedesco	752,050	752,050	752 —	752,050	752,050	752,050	752,050	752,050	752,050	—
Franco francese	222,730	222,730	223 —	222,730	222,730	222,730	222,740	222,730	222,730	—
Lira sterlina	2204 —	2204 —	2208 —	2204 —	2204 —	2204 —	2204,480	2204 —	2204 —	—
Fiorino olandese	668,320	668,320	668 —	668,320	668,320	668,320	668,350	668,320	668,320	—
Franco belga	36,557	36,557	36,570	36,557	36,557	36,557	36,560	36,557	36,557	—
Peseta spagnola	11,994	11,994	12,030	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	11,994	—
Corona danese	194,350	194,350	194,750	194,350	194,350	194,350	194,350	194,350	194,350	—
Lira irlandese	2007,800	2007,800	2007 —	2007,800	2007,800	2007,800	2006 —	2007,800	2007,800	—
Dracma greca	6,455	6,455	6,430	6,455	6,455	6,455	6,444	6,455	6,455	—
Escudo portoghese	8,867	8,867	8,860	8,867	8,867	8,867	8,867	8,867	8,867	—
Dollaro canadese	1055,400	1055,400	1056 —	1055,400	1055,400	1055,400	1055,100	1055,400	1055,400	—
Yen giapponese	9,306	9,306	9,320	9,306	9,306	9,306	9,307	9,306	9,306	—
Franco svizzero	811,200	811,200	811,700	811,200	811,200	811,200	811,200	811,200	811,200	—
Scellino austriaco	106,909	106,909	107 —	106,909	106,909	106,909	106,909	106,909	106,909	—
Corona norvegese	192,390	192,390	192 —	192,390	192,390	192,390	192,380	192,390	192,390	—
Corona svedese	208,390	208,390	208,500	208,390	208,390	208,390	208,310	208,390	208,390	—
Marco finlandese	276,500	276,500	277 —	276,500	276,500	276,500	276 —	276,500	276,500	—
Dollaro australiano	952,400	952,400	951 —	952,400	952,400	952,400	951,190	952,400	952,400	—

Media dei titoli del 23 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,075
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,900
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,100
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,150
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	99,900
» » » »	19-12-1986/93	100,150
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,750
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,550
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	98,825
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	98,950
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	98,925
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	99,650
» » » »	1- 2-1986/96	99,475
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,675
» » » »	1- 7-1986/96	99,275
» » » »	1- 8-1986/96	98,650
» » » »	1- 9-1986/96	98,550
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,575
» » » »	1-12-1986/96	98,600
» » » »	1- 1-1987/97	98,550
» » » »	1- 2-1987/97	98,925
» » » »	18- 2-1987/97	98,900
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,825
» » » »	1- 6-1987/97	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	99,450
» » » »	1- 3-1991/98	98,600
» » » »	1- 4-1991/98	98,350

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,600
» » » »	1- 7-1991/98	98,475
» » » »	1- 8-1991/98	98,475
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,875
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,375
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,875
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,100
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,425
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,725
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,700
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M23042

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,450	1241,450	1242,400	1241,450	1241,450	1241,450	1242,710	1241,450	1241,450	—
E.C.U.	1543,700	1543,700	1544,050	1543,700	1543,700	1543,700	1543,750	1543,700	1543,700	—
Marco tedesco	753,100	753,100	753,500	753,100	753,100	753,100	753,110	753,100	753,100	—
Franco francese	222,900	222,900	223 —	222,900	222,900	222,900	222,890	222,900	222,900	—
Lira sterlina	2204,200	2204,200	2208 —	2204,200	2204,200	2204,200	2204,170	2204,200	2204,200	—
Fiorino olandese	669,040	669,040	669,500	669,040	669,040	669,040	669,080	669,040	669,040	—
Franco belga	36,593	36,593	36,580	36,593	36,593	36,593	36,594	36,593	36,593	—
Peseta spagnola	11,977	11,977	12,020	11,977	11,977	11,977	11,977	11,977	11,977	—
Corona danese	194,530	194,530	194,750	194,530	194,530	194,530	194,560	194,530	194,530	—
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2010 —	2009,500	2009,500	2009,500	2008,550	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	6,440	6,440	6,430	6,440	6,440	6,440	6,439	6,440	6,440	—
Escudo portoghese	8,870	8,870	8,880	8,870	8,870	8,870	8,863	8,870	8,870	—
Dollaro canadese	1048,600	1048,600	1047 —	1048,600	1048,600	1048,600	1048,600	1048,600	1048,600	—
Yen giapponese	9,248	9,248	9,250	9,248	9,248	9,248	9,249	9,248	9,248	—
Franco svizzero	812,660	812,660	814,500	812,660	812,660	812,660	812,970	812,660	812,660	—
Scellino austriaco	106,961	106,961	107 —	106,961	106,961	106,961	106,973	106,961	106,961	—
Corona norvegese	192,460	192,460	192,500	192,460	192,460	192,460	192,460	192,460	192,460	
Corona svedese	208,360	208,360	208,500	208,360	208,360	208,360	208,300	208,360	208,360	—
Marco finlandese	276,600	276,600	277 —	276,600	276,600	276,600	276,550	276,600	276,600	—
Dollaro australiano	937,300	937,300	940 —	937,300	937,300	937,300	937,500	937,300	937,300	—

Media dei titoli del 24 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,700
» » » 21- 4-1987/94	88,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,225
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,225
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,125
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,225
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,250
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,650
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,175
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,275
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,150
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,325
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,500
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,475
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,600
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,575
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,875
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99 —
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,425
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,975
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,350
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,650
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,650
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,625
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,275
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,550
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,925
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,450
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	98,375
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,600
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,525
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,525
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,400
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 5-1992	99,700
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,750
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,200
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,625
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,350
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,875
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,100
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,275
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.	8,50%	26- 4-1988/92	99,900
»	»	»	8,50%	25- 5-1988/92	99,400
»	»	»	10,50%	22-11-1984/92	99,750
»	»	»	9,60%	22- 2-1985/93	99,300
»	»	»	9,75%	15- 4-1985/93	99,950
»	»	»	9,00%	22- 7-1985/93	97,475
»	»	»	8,75%	25- 7-1988/93	97,225
»	»	»	8,75%	28- 9-1988/93	96,700
»	»	»	8,65%	26-10-1988/93	96,350
»	»	»	8,75%	22-11-1985/93	97,600
»	»	»	8,50%	28-11-1988/93	96,500
»	»	»	8,75%	28-12-1988/93	96,100
»	»	»	8,75%	21- 2-1986/94	98 —
»	»	»	7,75%	25- 3-1987/94	95,100
»	»	»	9,90%	19- 4-1989/94	103,900
»	»	»	6,90%	26- 5-1986/94	95 —
»	»	»	9,65%	26- 7-1989/94	100,700
»	»	»	9,65%	30- 8-1989/94	101,050
»	»	»	10,15%	26-10-1989/94	101 —
»	»	»	10,70%	22-11-1989/94	100,900
»	»	»	11,15%	24- 1-1990/95	102,800
»	»	»	12,00%	27- 3-1990/95	104,525
»	»	»	9,90%	24- 5-1989/95	100 —
»	»	»	11,50%	29- 5-1990/95	104,700
»	»	»	11,90%	26- 9-1990/95	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M24042

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia e istologia patologica.

UNIVERSITÀ «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica;
storia economica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE DI MILANO

Facoltà di agraria:

controllo degli inquinamenti in agricoltura.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica dei semiconduttori.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale).

Facoltà di magistero:

storia della civiltà francese;
storia delle religioni.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II;
istituzioni di matematiche;
mutagenesi ambientale;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
calcolo delle probabilità II;
fisica;
facoltà di architettura;
urbanistica I annualità;
disegno e rilievo.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

architettura e composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

92A1919

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r.l
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia 5 - PALERMO Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 9 0 9 2 *

L. 1.200